

Accordo multilaterale M 315

ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR
relativo al trasporto di rifiuti contaminati da virus
responsabili della febbre emorragica

1. In deroga alle disposizioni del capitolo 6.3 e dell'istruzione di imballaggio P620 della sottosezione 4.1.4.1, i rifiuti contaminati, o sospettati di essere stati contaminati da un virus responsabile della febbre emorragica come il virus dell'Ebola, ai fini del trasporto allo smaltimento finale possono essere imballati e trasportati su strada conformemente alle disposizioni che seguono:

2. MERCI PERICOLOSE

Materie infettanti per l'uomo della classe 6.2 numero ONU 2814

Il presente accordo si applica a tutti i rifiuti contaminati, o sospettati di essere stati contaminati da un virus di categoria A responsabile della febbre emorragica, che non possono essere sistemati in sicurezza negli imballaggi P620 attualmente disponibili in ragione di specifici vincoli dimensionali o del rischio di contaminazione. Questi rifiuti si caratterizzano per un elevato potenziale di contaminazione del personale medico e di intervento durante la procedura di imballaggio.

3. IMBALLAGGI

Sono autorizzati gli "imballaggi combinati" costituiti dai seguenti componenti:

1. Imballaggio interno rigido con funzione di imballaggio primario: un fusto di plastica di tipo 1H2 che soddisfi i requisiti pertinenti delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e che sia stato sottoposto a prove e certificato almeno secondo le prescrizioni applicabili al livello di prestazione del gruppo di imballaggio II per materie liquide o solide, a seconda dei casi.
 - (a) Nel caso di imballaggi sottoposti alle prove prescritte per le materie solide, si dovrà aggiungere nell'imballaggio primario interno una quantità sufficiente di agente gelificante o un idoneo materiale assorbente inerte allo scopo di eliminare la presenza di eventuale liquido allo stato libero.
 - (b) L'imballaggio primario dovrà essere chiuso in conformità alle indicazioni fornite dal fabbricante.
 - (c) Dopo che l'imballaggio primario interno è stato sigillato, la superficie esterna di detto imballaggio interno dovrà essere trattata con un disinfettante idoneo nei confronti del virus. L'uso del disinfettante non dovrà comportare alcuna aggressione o indebolimento strutturale a carico dell'imballaggio primario e secondario.
2. Imballaggio secondario: sacco in materia plastica a tenuta avente uno spessore minimo di 75 µm. Il sacco di plastica dovrà essere chiuso saldamente per impedire la fuoriuscita di materiale in caso di rovesciamento del sacco. Il metodo di chiusura non dovrà lacerare, perforare o altrimenti danneggiare i sacchi.

3. Imballaggio terziario esterno rigido: un fusto di plastica di tipo 1H2 o una cassa di plastica di tipo 4H2 che soddisfi i requisiti pertinenti delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e che sia stato sottoposto a prove e certificato secondo le prescrizioni applicabili al livello di prova del gruppo di imballaggio I per le materie solide.
 - (a) Ogni imballaggio terziario dovrà contenere una sola combinazione di imballaggi primari e secondari.
 - (b) L'imballaggio terziario dovrà essere chiuso in conformità alle indicazioni fornite dal fabbricante.
 - (c) Le dimensioni dell'imballaggio terziario non dovranno superare le dimensioni dell'apertura di alimentazione dell'inceneritore.
 - (d) Nell'imballaggio esterno si dovrà aggiungere una sufficiente quantità di materiale di imbottitura.
 - (e) Dopo la chiusura, l'imballaggio esterno dovrà essere trattato con un disinfettante idoneo. L'uso del disinfettante non dovrà comportare alcuna aggressione o indebolimento strutturale a carico dell'imballaggio esterno.

Misure di sicurezze supplementari:

1. Gli imballaggi interni devono essere sistemati in imballaggi esterni in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di danneggiamento degli imballaggi.
2. L'imballaggio esterno deve restare chiuso dopo che sarà stato riempito con gli imballaggi interni contenenti il materiale autorizzato dal presente accordo.
3. L'imballaggio esterno non dovrà entrare nell'area contaminata.

4. ALTRE MISURE DI SICUREZZA

Questi rifiuti dovranno essere trasportati allo smaltimento finale in conformità alle disposizioni delle autorità competenti.

Al fine di impedire qualsiasi contaminazione dovuta alla rimozione di uno o più strati dell'imballaggio combinato presentato allo smaltimento finale, l'imballaggio esterno non dovrà essere aperto.

Prima di caricare il collo sull'unità di trasporto, l'imballatore, lo speditore e il caricatore devono assicurarsi che il collo sia chiuso correttamente al fine di impedire la fuoriuscita di materiale durante il trasporto.

Il trasportatore deve disporre di un piano di risposta scritto per la gestione dei casi di spandimento accidentale che includa disposizioni per la decontaminazione dei materiali sparsi; egli dev'essere inoltre in possesso delle necessarie attrezzature di protezione individuale. Il trasportatore dovrà rispondere ad ogni fuoriuscita o sospetto di fuoriuscita da un collo, che si verifichi durante il trasporto. La risposta dovrà includere la completa rimozione del materiale sparso e la decontaminazione del sito in cui si è verificata la fuoriuscita, delle superfici del veicolo e delle superfici esterne del collo interessato.

Ciascun veicolo utilizzato ai sensi delle previsioni del presente accordo dovrà essere decontaminato prima del successivo caricamento conformemente alle disposizioni federali, regionali o locali applicabili.

Ad eccezione del numero ONU 3291, il trasportatore non è autorizzato a trasportare assieme al numero ONU 2814, come definito dal presente accordo, alcun carico di altra merce pericolosa nella stessa unità di trasporto.

Non è consentito l'impilamento degli imballaggi.

Dopo aver caricato le merci pericolose ai sensi del presente accordo, il conducente dovrà raggiungere l'impianto di smaltimento finale in un'unica operazione di trasporto, senza tappe intermedie. Eventuali tappe intermedie sono tuttavia autorizzate a condizione che il veicolo sia sottoposto a continua sorveglianza.

5. FORMAZIONE

Ciascun dipendente coinvolto nelle operazioni di imballaggio e di trasporto deve ricevere un'adeguata formazione sulle disposizioni e sulle condizioni del presente accordo in aggiunta alla formazione prescritta nel capitolo 1.3 dell'ADR.

Il conducente dovrà ricevere una formazione supplementare sulle disposizioni del presente accordo e sulle istruzioni in caso di emergenza.

6. DOCUMENTAZIONE

Una copia del presente accordo nella versione attualmente in vigore dovrà essere conservata presso ciascuna struttura medica o impianto di trattamento dove il collo sia presentato per il trasporto.

Una copia del presente accordo nella versione attualmente in vigore dovrà essere conservata a bordo di ciascuna unità di trasporto utilizzata per trasportare i colli previsti dal presente accordo.

Lo speditore deve riportare nel documento di trasporto la dicitura «Trasporto autorizzato in conformità alle disposizioni della sezione 1.5.1 dell'ADR (M315)».

7. Sono applicabili tutte le altre disposizioni dell'ADR relative al trasporto di materie infettanti classificate con il numero ONU 2814, ivi incluso il capitolo 1.10.
8. Il presente accordo ha validità limitata al 31 dicembre 2023 e si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. Se sarà disdetto da una delle Parti contraenti prima della scadenza, l'accordo resterà in vigore fino alla data di cui sopra esclusivamente per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che hanno sottoscritto e non disdetto il presente Accordo.

Berna, *20.12.2018*

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore